



DELIBERAZIONE

n. 426

del 10-3-2021

O G G E T T O

Definizione favorevole del procedimento penale n. 8283/2014 R.G.N.R. avanti al Tribunale di Vicenza nei confronti dei dipendenti M.P., S.L. e C.A.M..
Autorizzazione al pagamento delle spese legali.

Proponente: UOC Affari Generali
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 525

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e responsabile del procedimento riferisce:

“In data 09.01.2018 si è concluso con decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza il procedimento penale R.G.N.R. n. 8283/2017 avviato nei confronti dei dipendenti S.L., C.A.M. e M.P., indagati per il reato di cui all'art. 589 c.p. in relazione al decesso della sig.ra F.A., avvenuto in seguito ad un presunto errato intervento chirurgico eseguito in data 24.02.2012.

Il decreto di archiviazione, che si fonda sugli esiti della CTU espletata nel corso delle indagini preliminari, esclude qualsiasi responsabilità in capo ai sanitari che hanno operato la sig.ra F.A., ed individua come più probabile causa del decesso un'anomalia anatomica che non emergeva dagli accertamenti preparatori.

In occasione dell'apertura del procedimento penale a carico dei dipendenti, questi ultimi hanno nominato quale difensore il professionista proposto dall'Azienda ai sensi dell'art. 25, comma 1, del CCNL 08.06.2000 dell'Area della dirigenza medica e veterinaria (ora sostituito dall'art. 67 del CCNL 19.12.2019 dell'Area Sanità), in particolare l'avv. Pierluigi Vinci del foro di Vicenza.

La norma citata prevede che in tali casi gli oneri di difesa siano assunti a proprio carico dall'Ente fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, salvo il diritto dell'Ente stesso di ripetere gli importi versati a tale titolo qualora il procedimento nei confronti del dirigente si concluda con una sentenza di condanna passata in giudicato.

All'epoca dei fatti l'ex ULSS n. 6 vantava una polizza RCT/RCO n. INC 20000010013 offerta dalla Compagnia LIG Insurance S.A. di Bucarest per il biennio 2014-2015, contenente un'appendice che prevedeva il pagamento delle spese legali per la difesa dei dipendenti nei procedimenti penali entro il limite annuo di Euro 30.000,00.

La citata Compagnia, alla quale era stata regolarmente denunciata l'apertura del procedimento in questione con contestuale richiesta di assunzione degli oneri legali per la difesa tecnica dei dipendenti, con email del 12.01.2018 comunicava che in ragione delle vertenze giudiziarie in cui era coinvolta in Romania (procedura fallimentare attivata dall'Autorità di Vigilanza rumena e provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa disposta dalla medesima Autorità) era nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte con il contratto assicurativo e che pertanto non poteva procedere ad alcun tipo di pagamento; tale provvedimento interdittivo dell'esercizio dell'attività assicurativa è stato confermato in via definitiva dalla Corte di Cassazione rumena con decisione n. 3080 dell'01.07.2020.

In data 17.02.2021 l'avv. Pierluigi Vinci, che ha assistito i dipendenti nel procedimento penale definito con decreto di archiviazione, ha chiesto il pagamento del proprio compenso per l'attività difensiva svolta per un importo di Euro 4.800,00, oltre IVA e CPA, in linea con i parametri medi ridotti di cui al DM n. 55/2014 (*“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense”*).

L'Azienda, in forza dell'art. 67 del CCNL 19.12.2019 Area Sanità (che ha sostituito l'art. 25, comma 1, del CCNL 08.06.2000 Area dirigenza medica e veterinaria) è soggetto obbligato, in virtù del rapporto di impiego esistente, nei confronti del dipendente coinvolto nel procedimento penale e assolto da ogni addebito e non può invocare l'inadempimento del terzo (la Compagnia assicuratrice) per sottrarsi

all'obbligo contrattuale di tenere indenne il lavoratore dalle spese sostenute per la sua difesa, operando i due rapporti giuridici facenti capo all'ULSS (quello nascente dal contratto di lavoro e quello che si fonda sul contratto di assicurazione) su piani distinti.

Per tali motivi, nell'impossibilità della Compagnia assicuratrice LIG Insurance S.A. di farsi carico degli oneri in questione, appare necessario procedere, in applicazione della menzionata disciplina contrattuale, al pagamento in favore dell'avv. Vinci delle spettanze dovute, tenendo indenni i dipendenti dagli oneri in questione e chiedendo successivamente alla Compagnia il rimborso di quanto corrisposto, in forza dell'appendice della polizza RCT/RCO n. INC 20000010013.”

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

- 1) di autorizzare il pagamento in favore dell'avv. Pierluigi Vinci del foro di Vicenza dei compensi dovuti per la difesa tecnica dei dipendenti S.L., C.A.M. e M.P. nel procedimento penale R.G.N.R. n. 8283/2017 avanti al Tribunale di Vicenza definito con decreto di archiviazione, per un importo di Euro 4.800,00, oltre IVA e CPA, costo che troverà riferimento nel bilancio sanitario anno 2021, conto 55.07.218;
- 2) di incaricare l'UOC Affari Generali della richiesta di rimborso nei confronti della Compagnia LIG Insurance S.A. di Bucarest di quanto corrisposto all'avv. Pierluigi Vinci;
- 3) di pubblicare il presente provvedimento all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo f.f.
(App.to dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 11-3-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 11-3-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI
